

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI STIPULATA IN DATA 04.09.2017 TRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI (APAC) E LA SOCIETÀ EDISON ENERGIA S.P.A.. PROROGA DURATA. CIG. DERIVATO 7244293383.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria precedente deliberazione giuntale n. 129 del 15.09.2017, con la quale si aderiva alla Convenzione tra la Provincia Autonoma di Trento – Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti e EDISON ENERGIA S.p.A. per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per il periodo dal 01.11.2017 al 31.10.2018;

Dato atto che con nota di data 10.09.2018, prot. n. S170/2018/512955/3.5-2017-322 la Provincia Autonoma di Trento – Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti - Servizi Contratti e Centrale Acquisti, comunicava l'approvazione della proroga della convenzione in oggetto citata fino al 04.03.2019 o alla data di sottoscrizione della nuova convenzione se antecedente a tale data.

Dato atto che con successiva nota di data 21.12.2018, prot. n. S170/2018/778527/3.5-2017-322 la Provincia Autonoma di Trento – Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti - Servizi Contratti e Centrale Acquisti, comunicava la conferma della proroga della convenzione in oggetto, come ribadito dalla sentenza del TRGA Trento n.238/201, fino al 04.03.2019 o alla data di sottoscrizione della nuova convenzione se antecedente a tale data e che gli ordinativi di fornitura potranno essere estesi fino ad un massimo di 3 mesi oltre la nuova data di scadenza della convenzione medesima, ovvero fino al 04 giugno 2019.

Considerato che la suddetta proroga alla convenzione in oggetto, oltre a consentire un indubbio vantaggio economico ed evitare il ricorso ad impegnative procedure amministrative, pone al riparo l'Amministrazione dal profilarsi di eventuali danni erariali ravvisabili nell'ipotesi di maggiori oneri da sostenersi per la fornitura dell'energia elettrica.

Ritenuto pertanto di aderire alla stessa e di procedere con urgenza, al fine di consentire il celere espletamento di tutti gli adempimenti procedurali relativi al presente provvedimento.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 31/2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi finanziari 2018-2019-2020, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, che assegna ai responsabili di servizi le risorse finanziarie, umane e strumentali per la realizzazione degli obiettivi ivi stabiliti, dando atto che ai medesimi compete l'adozione degli atti gestionali di competenza connessi alle fasi dell'entrata e della spesa, la quale al punto 11 ha specificato il presente PEG ha valore fino all'adozione del nuovo, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 e, nel periodo tra l'approvazione del bilancio e l'adozione del nuovo PEG, limitatamente alle previsioni dell'esercizio 2019;

Visto l'atto di nomina dei responsabili prot. n. 1741 dd. 05 marzo 2018, il decreto sindacale prot. n. 1746 dd. 05 marzo 2018 di individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi, nonché il decreto sindacale prot. n. 1745 dd. 05 marzo 2018 di delega delle funzioni ai responsabili dei servizi;

Richiamata l'Integrazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2018, sottoscritta il 24.11.2018, la quale, differisce il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 in conformità alla proroga stabilita dalla normativa nazionale e quindi fino al 28 febbraio 2019, ed è quindi autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio sino a tale data;

Richiamato l'art. 163 del TUEL approvato con Dlgs. n. 267/2000, il quale disciplina l'esercizio provvisorio;

Visto quanto disposto dal Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi per quanto di competenza dal responsabile Ufficio Patrimonio e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Dato atto che non necessita l'acquisizione dell'attestazione, resa dal Responsabile del Servizio Finanziario e Affari Generali ai sensi dell'art. 153, comma 5, dell'art. 183, commi 5, 6, 7, 8, 9, e 9-bis del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 5 del regolamento di contabilità e del paragrafo 5.3.4 del principio

contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23/06/2011 n. 118), in quanto la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO**, per le motivazioni in premessa richiamate, della avvenuta 1° proroga alla “Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi” stipulata tra Provincia Autonoma di Trento – Agenzia Provinciale per gli Appalti ed i Contratti (APAC) e la Società Edison Energia S.p.A. **CIG. Derivato 7244293383** per il periodo 04.09.2018 al 04.03.2019 o alla data di sottoscrizione della nuova convenzione nel caso la stessa avvenga in data antecedente.
2. **DI DARE ATTO** che all’impegno della spesa conseguente dalla presente deliberazione provvederà il Responsabile dell’Ufficio Patrimonio con proprio provvedimento;
3. **DI DEMANDARE** al Responsabile Ufficio Patrimonio tutti gli adempimenti conseguenti relativi all’attivazione della fornitura in argomento.
4. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione, a voti unanimi favorevoli espressi in forma palese, ***immediatamente eseguibile***, ai sensi del 4° comma dell’art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.
5. **DI COMUNICARE** il seguente provvedimento, contestualmente all’affissione all’albo pretorio, ai capigruppo consiliari ai sensi del 2° comma dell’art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.
6. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell’art. 4, c. 4 della L.P. n. 23/1992, avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - ✓ ricorso in opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’articolo 183 comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ✓ ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - ✓ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, in alternativa alla possibilità indicata al punto precedente, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.